



BANDO GAL MISURA 312
Sostegno alla creazione e allo sviluppo delle microimprese

**AZIONE PSL GAL ALTO OLTREPO– Creazione di un sistema integrato di valorizzazione
delle produzioni agroalimentari di qualità dell’Oltrepo Pavese.**

1. OBIETTIVO

L’azione del PSL in relazione agli interventi riconducibili alla misura 312 si propone di:

- Contrastare il declino socio economico dei territori rurali
- Stimolare e sostenere l'avvio ed il potenziamento di micro imprese volte a riqualificare esercizi commerciali esistenti favorendo la vendita di prodotti tipici e/o di qualità, realizzare servizi di ricettività turistica complementare all’offerta turistica principale coerentemente con la logica di sistema agroalimentare prevista dalla presente azione.
- Favorire lo sviluppo di reti di imprese e di una cultura imprenditoriale innovativa.

2. CHI PUO’ PRESENTARE DOMANDA

Possono presentare domanda le microimprese, così come definite nell’allegato 1 del Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6/08/2008.

Si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone, che realizza un fatturato annuo, oppure un totale di bilancio annuo, non superiore a 2 milioni di euro e che esercita un'attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, comprese le imprese che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano un'attività economica, incluse le imprese agricole.

Le microimprese, nella forma individuale, societaria o cooperativa, devono essere:

- titolari di partita IVA;
- iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio.

Fanno eccezione i Bed & Breakfast per i quali, in ottemperanza a quanto previsto dalla l.r. n. 15 del 16 luglio 2007, non è necessaria l’iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e l’apertura di apposita partita IVA

Se microimprese, possono presentare domanda anche le imprese agricole, nella forma di:

1. impresa individuale:

- titolare di partita IVA;
- iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale “Imprenditori agricoli” o sezione “coltivatori diretti”);
- in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) oppure sia imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile;

2. società agricola:

- titolare di partita IVA;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale “imprese agricole”);
- in possesso della qualifica di IAP oppure sia imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile;

3. società cooperativa:

- titolare di partita IVA;
- iscritta all'albo delle società cooperative di lavoro agricolo, di trasformazione di prodotti agricoli propri o conferiti dai soci e/o di allevamento;
- in possesso della qualifica di IAP oppure sia imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;

Le microimprese, persone fisiche e giuridiche, possono associarsi tra loro per realizzare un investimento in comune.

L'impresa associata deve essere:

- legalmente costituita;
- titolare di partita IVA;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio

Le microimprese, persone fisiche e giuridiche, possono associarsi tra loro per realizzare un investimento in comune. L'impresa associata deve conservare la propria identità giuridico-fiscale ed è obbligata a mantenere il vincolo associativo sino al completo adempimento degli impegni previsti dalla Misura. Le fatture relative agli interventi previsti dal programma di investimento devono essere intestate all'impresa associata.

2.1 CHI NON PUO' PRESENTARE DOMANDA

1. Gli imprenditori agricoli che beneficino del sostegno al prepensionamento;
2. Le persone, fisiche o giuridiche, considerate non affidabili secondo quanto stabilito nel "Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni" redatto dall'Organismo Pagatore Regionale¹ ("Manuale").

3. CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI A FINANZIAMENTO

I richiedenti al momento della presentazione della domanda devono rispettare le seguenti condizioni:

- a. essere titolare di partita IVA, ed essere iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o all'Albo delle società cooperative; fanno eccezione i Bed & Breakfast per i quali, in ottemperanza a quanto previsto dalla l.r. n°15 del 16 luglio 2007, non è necessaria l'iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e l'apertura di apposita partita IVA;
- b. presentare con la domanda un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività dell'impresa, compilato secondo il modello allegato;
- c. rispettare dalla data di presentazione della domanda, la normativa comunitaria e nazionale in materia di salute e sicurezza dei lavoratori (Salute e sicurezza: Testo Unico Sicurezza Lavoro D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni; fitofarmaci: D.Lgs. 194/95, D.P.R. 290/01; Macchine, impianti e attrezzature: D.P.R. 459/96);
- d. qualora il Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività dell'impresa preveda interventi di ristrutturazione o costruzione di fabbricati, il richiedente si impegna ad adottare le indicazioni contenute nelle Linee Guida integrate in edilizia rurale e zootecnia" approvate con Decreto Direzione Generale Sanità n. 5368 del 29.05.2009, disponibile all'indirizzo Internet <http://www.agriprel.it/Repository/deposito/Ig01/>; e garantire il rispetto del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni; La verifica del rispetto delle norme, per quanto di competenza, spetta ai Dipartimenti di prevenzione delle ASL;
- e. se del caso, essere in regola con il rispetto degli obblighi previsti dal regime delle quote latte relativamente al versamento del prelievo supplementare dovuto. I soggetti richiedenti che risultano essere primi acquirenti devono avere rispettato gli obblighi previsti dal regime delle quote latte. L'esistenza di procedimenti in corso connessi all'applicazione del regime delle quote latte comporta la sospensione dell'erogazione dei contributi. La verifica del rispetto degli obblighi connessi con il regime delle quote latte spetta alle Province;

¹ D.d.u.o. n. 1503 del 20 febbraio 2008 di approvazione del manuale delle procedure , dei controlli e delle sanzioni del PSR 2007-2013, pubblicato sul BURL n.9, 4° supplemento straordinario del 20/02/2008

- f. essere in possesso, se necessario, del permesso di costruire o, in alternativa, laddove ne ricorrano le condizioni previste dalla legge regionale n. 12/2005 e successive modifiche e integrazioni, titolo III, articolo 62, della denuncia inizio attività (DIA) assentita per le opere per le quali è richiesto il contributo ai sensi della presente Misura;
- g. dichiarare se è stata presentata un'altra richiesta di finanziamento pubblico per gli investimenti di cui alla domanda di contributo per la presente Misura;
- h. impegnarsi, ove necessario, ad adottare e garantire le disposizioni inerenti l'efficienza energetica in edilizia (BURL n. 29, 3° supplemento straordinario del 20 luglio 2007 e DGR n. 8/5773 del 31 ottobre 2007);
- i. nel caso di impresa associata, per aderire alla Misura ciascuna delle singole aziende associate deve presentare un piano aziendale che indichi il legame associativo e inserisca gli interventi da realizzare nel processo di sviluppo, evidenziando il miglioramento globale di ciascuna azienda.
- j. rispettare le disposizioni normative sugli aiuti di stato specificate al paragrafo 6.1.

4. INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili le tipologie d'intervento relative alle attività sotto elencate finalizzate alla produzione di beni e servizi non compresi nell'allegato I del Trattato.

Sono ammissibili investimenti per la costruzione, la modifica ed il recupero di strutture aziendali e fabbricati e l'acquisto di strumentazione, attrezzature, impianti e macchine al fine di:

- a) innovare e migliorare la qualità delle produzioni;
- c) riconvertire o riqualificare esercizi commerciali esistenti, anche attraverso l'adozione di formule innovative, quali l'utilizzo di tecnologie informatiche e i cosiddetti "negozi multiservizio", (ad esempio servizi postali, servizi telefonici/telematici, consegna di prodotti acquistati in altri punti vendita, ecc.), favorendo la vendita di prodotti alimentari o artigianali tipici, prodotti biologici e/o di qualità certificata;
- d) recuperare e/o realizzare strutture ricreativo-didattiche e servizi di ricettività turistica complementare all'offerta turistica maggiore/principale anche in connessione e coordinamento con progetti a livello comunale o comprensoriale realizzati nell'ambito della misura 313 "incentivazione attività turistiche". La ricettività deve essere rivolta a valorizzare il turismo minore, a basso costo e a salvaguardare la tradizione locale;
- f) acquisire servizi (studi, consulenze, ricerche, elaborazioni) a supporto delle iniziative previste fino ad un massimo del 10% degli investimenti previsti e comunque per un importo massimo ammissibile non superiore a € 10.000.

L'acquisto di attrezzatura e programmi informatici a supporto direttamente collegati all'attività della microimpresa, comprese le spese per la predisposizione di siti promozionali multimediali è ammissibile fino ad un massimo del 20% della spesa ammessa e comunque per un importo massimo ammissibile non superiore a € 15.000.

In ogni caso, l'IVA non è riconosciuta tra le spese ammissibili.

Ai sensi del Reg. (CE) n. 800/2008 le spese ammissibili nell'ambito degli aiuti agli investimenti e all'occupazione a favore delle PMI consistono nei costi per gli investimenti materiali e immateriali; mentre per gli aiuti alle PMI per servizi di consulenza consistono nei costi corrispondenti ai servizi di consulenza prestati da consulenti esterni, di natura non continuativa o periodica e che esulino dagli ordinari costi di gestione dell'impresa connessi ad attività regolari (quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicità).

4.1 DATA DI INIZIO DEGLI INTERVENTI

Gli interventi devono essere sostenuti dopo la data di presentazione della domanda.

I beneficiari, tuttavia, possono iniziare i lavori e/o acquistare le dotazioni anche prima della pubblicazione dell'ammissione a finanziamento della domanda di contributo. In tal caso l'amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del beneficiario qualora la domanda non sia totalmente o parzialmente finanziata. Le date di avvio cui far riferimento sono:

- la data di inizio lavori comunicata dal direttore dei lavori al Comune, per la realizzazione di opere;
- la data delle fatture d'acquisto, per le dotazioni e gli impianti.

4.2 SPESE GENERALI

Sono riconosciute spese generali fino ad un massimo, calcolato in percentuale sull'importo dei lavori al netto dell'IVA, del:

- a) 10% nel caso di interventi relativi ad opere;
- b) 5% nel caso di interventi relativi agli impianti e alle dotazioni fisse.

Le spese generali comprendono:

- 1. i costi di redazione del Piano aziendale;
- 2. la progettazione degli interventi proposti;
- 3. la direzione dei lavori e la gestione del cantiere;
- 4. le spese inerenti all'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR, per un importo massimo di 200 €;
- 5. le spese per la costituzione di polizze fideiussorie.

Le spese generali devono essere rendicontate con fatture relative a beni e servizi connessi agli interventi oggetto del finanziamento.

4.3 INTERVENTI NON AMMISSIBILI

Non è ammissibile a finanziamento:

- a) acquistare terreni e fabbricati;
- b) effettuare investimenti realizzabili con il sostegno delle Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM) e del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);
- c) acquistare diritti di produzione agricola, animali, piante annuali comprese le spese per loro messa a dimora, nonché spese per coltivazioni non permanenti;
- d) l'acquisto di impianti, macchine ed attrezzature, anche informatiche, usate o non direttamente connesse agli interventi ammissibili;
- e) realizzare investimenti di semplice sostituzione, ossia investimenti finalizzati a sostituire macchinari o fabbricati esistenti o parte degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non sono considerati investimenti di sostituzione quelli che comportano un risparmio energetico o la protezione dell'ambiente. Non sono altresì considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda con almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta almeno al 50% del valore del nuovo fabbricato.
- f) realizzare opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale n. 12/2005 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- g) realizzare interventi immateriali non collegati ad investimenti materiali;
- h) realizzare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili da parte di aziende agricole;
- i) qualsiasi altro investimento non riconducibile direttamente agli interventi ammissibili elencati al paragrafo 4.

Non sono ammissibili a finanziamento gli interventi già avviati alla data di presentazione della domanda.

5. DOVE POSSONO ESSERE REALIZZATI/LOCALIZZATI GLI INTERVENTI

Gli interventi di cui al presente bando sono ammissibili esclusivamente nei territori oggetto del Piano di Sviluppo Locale del Gal.

6. A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO E TIPOLOGIE DI AIUTO

Il valore totale degli interventi a bando riferibili alla misura 312 ammonta a Euro **66.650,00**

L'aiuto sarà erogato come contributo in conto capitale.

La misura è soggetta al regime de minimis (Reg. CE n 1998/2006 che prevede un massimale di € 200.000 di contributo pubblico nel triennio, ridotto dell'entità di eventuali contributi già percepiti in regime di "de minimis" nel periodo considerato);

Per aiuti concessi fino al 31/12/2010, la misura è soggetta al regime di aiuto N248/2009 (Italia) – “Aiuti di importo limitato e compatibile nell’ambito del quadro di riferimento temporaneo comunitario”, alle condizioni specificate al paragrafo 6.1.1, ed il contributo massimo erogabile è pari ad € 500.000,00, ridotto dell’entità di eventuali aiuti già percepiti in de minimis (Reg. (CE) n. 1998/2006) o eventuali aiuti percepiti come aiuti di importo limitato e compatibile ai sensi del Quadro di riferimento temporaneo comunitario nel triennio 2008-2010, con una percentuale di contribuzione pari al 50% della spesa ammessa, elevata al 60% per le aziende ubicate in zone svantaggiate di montagna.

In alternativa, la percentuale di contributo è del 20%, come previsto dal regime di aiuto X882/2009 notificato in esenzione ai sensi del Regolamento generale di esenzione per categoria n. 800/2008, alle condizioni specificate al paragrafo 6.1.2.

6.1 NORMATIVA AIUTI DI STATO

6.1.1 QUADRO DI RIFERIMENTO TEMPORANEO COMUNITARIO

- Comunicazione della Commissione Europea (2009/C 83/01) – Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica del 22 gennaio 2009, con la quale vengono determinate le categorie di aiuti ritenute compatibili per un periodo di tempo limitato, ai sensi dell’art. 87 paragrafo 3 lettera b) del trattato CE, per porre rimedio alle difficoltà provocate dall’economia reale dalla crisi finanziaria mondiale;
- Comunicazione della Commissione Europea (2009/C 261/02) – Modifica del quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica del 2009/C/83/01, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Europea n.C 83;
- Regolamento (CE) N.659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’art.93 del trattato CE;
- DPCM 3/06/2009, “Modalità di applicazione della comunicazione della Commissione europea – Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (articoli 1-3 e 8-10);
- Decisione della Commissione europea C(2009)4277 del 29/05/2009 che ha considerato compatibile con l’articolo 83(3)(b) del Trattato europeo il regime di aiuto N248/2009 (Italia) “Limited amount of compatible aid under Temporary Framework” (Aiuti di importo limitato e compatibile nell’ambito del Quadro di riferimento temporaneo);

Si riportano di seguito le condizioni che devono essere rispettate nell’attuazione di misure di aiuto per poter essere considerati compatibili con l’articolo 87, paragrafo 3, lettera b) del trattato europeo:

- gli aiuti siano in forma di regime
- gli aiuti siano trasparenti, e cioè sia possibile calcolare con precisione l’equivalente sovvenzione lordo preliminarmente senza procedere ad una valutazione dei rischi, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento (CE) n. 800/2008;
- l’importo massimo dell’aiuto sia pari a 500.000 €, e se concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l’importo corrisponda all’equivalente sovvenzione lordo;
- l’importo dell’aiuto sia calcolato al lordo di qualsiasi imposta o altro onere, indipendentemente dal fatto che si tratti interamente di fondi nazionali o sia cofinanziato dalla Comunità;
- gli aiuti non consistano in aiuti all’esportazione o aiuti che favoriscono prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli importati;
- gli aiuti non siano concessi alle imprese che operano nei settori della:
 - o pesca;
 - o produzione primaria di prodotti agricoli;
 - o trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, se l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, o se l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

- gli aiuti non siano concessi ad imprese che erano in difficoltà economica al 1 luglio 2008 ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, paragrafo 7, del regolamento generale di esenzione per categoria (Reg. (CE) n. 800/2008), per le piccole e medie imprese, ma che hanno cominciato ad essere in difficoltà successivamente, a causa della crisi finanziaria ed economica mondiale;
- gli aiuti non siano concessi ad imprese che rientrano fra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (CE) 659/1999;
- gli aiuti non siano concessi ad imprese che hanno ricevuto aiuti de minimis (Reg. (CE) n. 1998/2006) o aiuti di importo limitato e compatibile ai sensi del Quadro di riferimento temporaneo comunitario, per un importo superiore a 500.000,00 € nel triennio dall'1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2010;
- gli aiuti non siano cumulati con altri aiuti compatibili o con altre forme di finanziamento comunitarie se non rispettino le intensità massime indicate nei relativi orientamenti o regolamenti di esenzione per categoria;
- le autorità che concedono l'aiuto garantiscano il rispetto delle disposizioni relative al monitoraggio ed alle relazioni alla Commissione previste dal Quadro di riferimento temporaneo comunitario.

6.1.2 REGOLAMENTO GENERALE DI ESENZIONE PER CATEGORIA

Si riportano di seguito le condizioni che devono essere rispettate nell'attuazione di misure di aiuto esentate ai sensi del Reg.(CE) n. 800/08 (GU L 214 del 9/08/2008) per poter essere considerate compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3:

- gli aiuti siano trasparenti e cioè sia possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo preliminarmente senza procedere ad una valutazione dei rischi;
- gli aiuti non siano concessi ad attività connesse all'esportazione, o aiuti condizionati all'impiego di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- gli aiuti non siano concessi nei settori della:
 - o pesca ed acquacoltura;
 - o produzione primaria di prodotti agricoli;
 - o trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, se l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, o se l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- gli aiuti individuali, o aiuti ad hoc, non siano concessi a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
- gli aiuti non siano concessi alle imprese in difficoltà ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, paragrafo 7, del regolamento generale di esenzione per categoria (Reg. (CE) n. 800/2008);
- l'intensità di aiuto sia calcolata al lordo di qualsiasi imposta o altro onere, indipendentemente dal fatto che si tratti di risorse locali, regionali, nazionali o comunitarie;
- se concesso in forma diversa da una sovvenzione, l'importo dell'aiuto corrisponda all'equivalente sovvenzione lordo;
- i costi ammissibili devono essere accompagnati da prove documentarie chiare e suddivise per voci;
- l'importo dell'aiuto non superi i 7,5 Meuro/impresa/progetto di investimento, per gli aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI; e i 2 Meuro/impresa/progetto, per gli aiuti alle PMI per servizi di consulenza;
- gli aiuti hanno un effetto di incentivazione, e cioè per le PMI se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda di aiuto allo Stato membro interessato;
- in relazione alla possibilità di cumulo:
 - gli aiuti possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto esentato ai sensi del medesimo regolamento purché tali misure di aiuto riguardino differenti costi ammissibili individuabili;

- gli aiuti non possono essere cumulati con altri aiuti esentati in virtù dello stesso o con gli aiuti d'importanza minore (de minimis) (Reg. (CE) n. 1998/2006) ovvero con altri finanziamenti della Comunità, relativamente agli stessi costi ammissibili (coincidenti in parte o integralmente), se sono superate le soglie di intensità o d'importo specificate in precedenza;
 - l'intensità di aiuto è ridotta del 50% nel caso in cui il beneficiario ha ricevuto capitale di rischio ai sensi dell'art. 29 del regolamento (CE) n. 800/08, nei primi 3 anni dal primo investimento di capitale di rischio (tale riduzione è pari al massimo all'importo totale del capitale di rischio ricevuto);
 - gli aiuti non possono essere concessi a coloro che hanno ricevuto, nei primi 3 anni dalla concessione, aiuti a favore di nuove imprese innovative
- i dati dettagliati relativi agli aiuti esentati e contenenti tutte le informazioni necessarie per verificare il rispetto delle suddette condizioni devono essere conservati per dieci anni, e forniti alla Commissione europea se richiesti⁴.
- gli attivi immateriali sono costi ammissibili se: utilizzati esclusivamente nell'impresa beneficiaria, considerati ammortizzabili, acquistati da terzi a condizioni di mercato (in assenza di esercizio di controllo tra acquirente e venditore), figurare all'attivo dell'impresa da almeno 3 anni.

7. LIMITI E DIVIETI

La creazione e lo sviluppo delle microimprese è finanziato se connesso con il territorio rurale considerato, privilegiando le attività che garantiscono benefici all'attività agricolo-forestale.

Ciascun intervento può beneficiare di un solo contributo finanziario pubblico di origine nazionale o comunitaria. Nel caso di ammissibilità a diverse fonti di finanziamento per lo stesso investimento è necessario rinunciare formalmente, con comunicazione scritta a tutte le amministrazioni interessate, alle domande aggiuntive rispetto a quella prescelta.

La concessione di contributi per la realizzazione di interventi nelle aree B della zonizzazione prevista dal Programma sarà possibile solo dopo aver soddisfatto i fabbisogni finanziari delle domande di investimento nelle aree C e D. A tal fine saranno redatte due graduatorie distinte.

8. PRIORITA' E CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

La valutazione delle domande ammissibili all'aiuto avviene attraverso l'attribuzione di un punteggio sulla base dei seguenti criteri:

- a) caratteristiche soggettive del richiedente;
- b) caratteristiche dell'azienda;
- c) caratteristiche qualitative del Piano aziendale e di coerenza programmatica.

Il GAL attribuisce 25 punti ai criteri specificati di seguito in coerenza con gli obiettivi del PSL. Per poter essere considerata ammissibile la domanda deve ottenere almeno **20** punti. Gli elementi che danno diritto all'attribuzione dei punti di priorità devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda. Gli elementi di valutazione, con il relativo punteggio massimo assegnabile sono i seguenti:

A. Caratteristiche soggettive del richiedente

Priorità	Criterio	Punteggio base	Punteggio aggiuntivo
- donna (*)	SI/NO	3	3
- giovane imprenditore d'età inferiore a 40 anni (*)	SI/NO	3	3
- disoccupato o casalinga (*)	SI/NO	3	
- imprenditore agricolo professionale (d.lgs. 99/2004) (*)	SI/NO	3	
- associazione di imprese/soggetti (1 punto per associato)	SI/NO	3	

Totale parziale		12	3
------------------------	--	-----------	----------

B. Caratteristiche dell'azienda:

Priorità	Criterio	Punteggio base	Punteggio aggiuntivo GAL
- in possesso di certificazioni (marchio comunitario di qualità ecologica Ecolabel, ISO, EMAS, Agricoltura Biologica di cui al Reg. CE 2092/1991, Elenco regionale delle fattorie didattiche)	SI/NO	2	
- situata in zona protetta (§) e siti Natura 2000 (SIC, ZPS) (#)	SI/NO	3	
- impresa strutturalmente ed economicamente debole (<5,<10,<12 UDE)	SI/NO	21,14,7	
- situata in zone altimetriche superiore a 750/500/250 slm e/o zone vulnerabili ai nitrati (#)	SI/NO	3,2,1	3,2,1
Totale parziale		29	3

C. Qualità del Piano di sviluppo aziendale e coerenza programmatoria

Priorità	Criterio	Punteggio base	Punteggio aggiuntivo GAL
- coinvolgimento di altri soggetti attivi sul territorio in fase di ideazione/progettazione e livello d'integrazione funzionale con il territorio	FINO A	3	3
- sviluppo di attività a favore di persone socialmente deboli (bambini, giovani, anziani e diversamente abili etc.)	FINO A	4	4
- grado di connessione con l'attività agricolo-forestale	FINO A	5	2
- originalità e innovatività del progetto, anche in relazione alle modalità di fruizione del bene/servizio, rispetto all'area nel quale viene realizzato	FINO A	3	2
- realizzazione con l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica, tecniche di bioedilizia e/o tecniche costruttive tradizionali e materiali locali	FINO A	3	
- recupero e valorizzazione di strutture e fabbricati rurali tradizionali	FINO A	2	2
- utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e di soluzioni o dispositivi per il risparmio energetico (ad es. installazione di pompe di calore, impianti di cogenerazione, coibentazione degli edifici ecc.) e/o per il risparmio idrico (¶)	FINO A	3	3
- aumento di posti di lavoro (almeno 1 ULA)	SI/NO	8	3
- livello di coerenza con le scelte di localizzazione e di intervento assunte per il settore considerato dall'iniziativa di diversificazione nella pianificazione e programmazione regionale e provinciale	FINO A	3	
Totale parziale		34	19

Priorità / Criterio	Punteggio base	Punteggio aggiuntivo GAL
Totale	75	25

9. QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA DI CONTRIBUTO

La domanda di contributo potrà essere presentata a partire dall' 12-07-2010 fino al 08.11.2010.

10. A CHI INOLTARE LA DOMANDA DI CONTRIBUTO

La domanda deve essere inoltrata alla Provincia sul cui territorio si attua l'investimento/progetto.

11. COME PRESENTARE LA DOMANDA DI CONTRIBUTO

La presentazione della domanda prevede la compilazione ed inoltro telematico della domanda ed il successivo invio di una copia cartacea unitamente alla necessaria documentazione indispensabile per l'istruttoria.

- connettersi al sito www.agricoltura.regione.lombardia.it, nella sezione dedicata al Sistema Informativo Agricolo di Regione Lombardia (SIARL),
- registrarsi (per chi non lo è ancora): il sistema rilascia i codici di accesso personali (login e password) con i quali si accede alla propria posizione
- accedere al sito www.siarl.regione.lombardia.it, selezionare e compilare il modello di domanda per la misura 312-Sostegno alla creazione e allo sviluppo delle microimprese".

I dati inseriti durante la compilazione della domanda sono confrontate con le informazioni certificate presenti nell'anagrafe delle imprese agricole e nel fascicolo aziendale istituiti nell'ambito del SIARL.

- compilare on-line anche la scheda della Misura 312
- Sostegno alla creazione e allo sviluppo delle microimprese in cui riportare: le tipologie d'intervento e gli investimenti previsti; una dichiarazione relativa ai requisiti posseduti ai fini dell'attribuzione del punteggio; gli impegni essenziali e accessori assunti per la realizzazione del programma d'investimento.

La domanda e la scheda di misura sono quindi inviate per via telematica al SIARL che rilascia al richiedente una ricevuta attestante la data di presentazione (che coincide con l'avvio del procedimento) e l'avvenuta ricezione della domanda da parte della Provincia.

La copia cartacea della domanda, della scheda di Misura e la documentazione di cui al paragrafo successivo devono pervenire alla Provincia competente entro e non oltre 10 giorni di calendario dalla data di chiusura del termine di presentazione delle domande. La data di riferimento è certificata dal timbro del Protocollo se la domanda è presentata a mano, dal timbro postale se inviata tramite posta.

La Provincia provvede a comunicare al Gal le domande pervenute sulla misura.

11.1 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Alla domanda di contributo di cui al paragrafo 11 deve essere allegata la seguente documentazione:

- Copia cartacea della domanda e della scheda di Misura firmate in originale con fotocopia di documento di identità;
- piano aziendale per lo sviluppo dell'attività dell'impresa di cui all'allegato;
- progetto e computo metrico analitico estimativo preventivo delle opere a firma di un tecnico progettista iscritto a un Ordine Professionale, corredati dai disegni relativi alle opere in progetto;
- tre preventivi di spesa, forniti da ditte in concorrenza, nel caso di acquisto di dotazioni finanziabili, ossia macchinari, attrezzature anche informatiche e componenti edili non a misura o non compresi nelle voci del prezziario della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, indicando il preventivo considerato e le motivazioni della scelta di quello che, per parametri tecnico-economici, appare il più conveniente. Nel caso in cui non si scelga l'offerta economicamente più vantaggiosa, deve essere fornita una breve relazione tecnico/economica sottoscritta da un tecnico qualificato. Per l'acquisto di beni e/o forniture il cui costo non superi singolarmente l'importo di € 5.000,00, IVA esclusa, fermo restando l'obbligo di presentare tre preventivi, è sufficiente una dichiarazione del beneficiario, con la quale si dia conto della tipologia del bene da acquistare e della congruità dell'importo previsto. E' fatto divieto di frazionare la fornitura del bene al fine di rientrare in questa casistica;

d) copia del permesso di costruire o in alternativa, laddove ne ricorrano le condizioni previste dalla legge regionale n. 12/2005, della denuncia inizio attività (DIA) assentita per le opere connesse al programma di investimento;

e) ai sensi del Quadro di riferimento temporaneo (Modello 1):

- dichiarazione di non aver percepito alcun aiuti de minimis (Reg. (CE) n. 1998/2006) o aiuti di importo limitato e compatibile ai sensi del Quadro di riferimento temporaneo comunitario nel triennio dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2010, ovvero la data di concessione e l'importo dei contributi eventualmente percepiti ai sensi delle suddette normative;

- dichiarazione di non ricadere tra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato Aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla CE ai sensi del Reg. (CE) 659/1999 in particolare non ricade in una delle decisioni contenute nell'elenco visibile al presente link del Dipartimento per il coordinamento delle Politiche Comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri (<http://www.politichecomunitarie.it/attivita/16717/aiuti-temporanei-anticrisi>);

- dichiarazione di non versare, alla data del 01/07/2008, in condizioni di difficoltà economica ai sensi di quanto stabilito dalla normativa comunitaria;

f) ai sensi del Reg. (CE) n. 800/2008 (Modello 2):

- dichiarazione di non essere un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;

- dichiarazione di non versare in condizioni di difficoltà economica ai sensi di quanto stabilito dalla normativa comunitaria;

g) se ne ricorre il caso, dichiarazione di aver presentato un'altra richiesta di finanziamento pubblico per il progetto di cui alla domanda di contributo per la presente Misura;

h) autocertificazione, riferita alla situazione del giorno di presentazione della domanda, relativa a:

- di essere una microimpresa ai sensi del Reg. CE n. 800/2008;

- rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori dalla data di presentazione della domanda, di cui al precedente paragrafo 3, lettera c);

- per gli interventi ricadenti in aree demaniali, presenza di regolare concessione e pagamento del canone, con l'indicazione dei rispettivi estremi;

i) autorizzazione del proprietario, qualora il richiedente sia un soggetto diverso, ad effettuare gli interventi oppure, per le imprese agricole, esito della procedura prevista parere dell'Ente competente ai sensi dell'articolo 16 della Legge n. 203 del 1982 "Norme sui contratti agrari";

j) elenco dei documenti allegati alla domanda di contributo.

La Provincia, in conformità a quanto previsto dalla legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni, comunica al richiedente il nominativo del funzionario responsabile del procedimento, come stabilito dal capitolo 6.2 del "Manuale".

Tutte le informazioni e/o i dati indicati in domanda e nella scheda di misura sono resi ai sensi del DPR 445/2000, artt. 46 e 47, e costituiscono "dichiarazioni sostitutive di certificazione" e "dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà".

12. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA

L'istruttoria della domanda affidata alla Provincia prevede lo svolgimento di controlli amministrativi che comprendono:

1) la verifica dell'affidabilità del richiedente;

2) la verifica del rispetto del regime delle quote latte;

3) la verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti definiti nelle presenti disposizioni attuative;

4) la verifica della validità tecnica ed economica del Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività dell'impresa;

5) la verifica dell'ammissibilità del programma di investimento proposto, ossia della completezza e della validità tecnica della documentazione presentata;

6) la verifica della situazione aziendale, eventualmente anche tramite l'effettuazione di un sopralluogo;

7) la verifica del rispetto delle disposizioni normative in materia di aiuti di stato;

- 8) il controllo tecnico sulla documentazione allegata alla domanda di aiuto. Per la verifica della congruità dei prezzi contenuti nei computi metrici estimativi analitici, si fa riferimento ai prezzi riportati nel primo prezzo dell'anno pubblicato dalla Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della provincia di appartenenza, forfetariamente scontati fino al 20%;
- 9) il controllo tecnico e la risoluzione di eventuali anomalie sanabili del modello unico di domanda informatizzato presentato a SIARL e della scheda di Misura, anche attraverso la consegna di specifici documenti da parte dell'impresa;
- 10) la verifica della conformità del programma di investimento per il quale è richiesto il finanziamento con la normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- 11) la verifica della ragionevolezza delle spese proposte, valutata tramite il raffronto di tre preventivi di spesa per l'acquisto delle dotazioni finanziabili, ossia strumentazioni, attrezzature, impianti e macchinari;
- 12) l'attribuzione del punteggio di priorità secondo i criteri definiti nei precedenti paragrafo 8.

A conclusione dell'istruttoria formale e dell'assegnazione del_punteggio di propria competenza l'OD trasmette l'esito della valutazione al Gal che provvede ad assegnare il proprio punteggio di priorità e a restituire all'OD l'elenco aggiornato delle domande. L'istruttoria si conclude con la redazione da parte del funzionario incaricato del verbale di ammissibilità o di non ammissibilità a contributo del programma di investimento previsto dalla domanda. Il verbale riporterà il punteggio assegnato, gli investimenti ammessi con i relativi importi e il contributo concedibile qualora la domanda sia finanziata. In caso di esito parzialmente o totalmente negativo il verbale riporterà nei dettagli le cause di non ammissibilità a finanziamento.

12.1 ANOMALIE E LORO RISOLUZIONE

Le anomalie risultanti a seguito del controllo amministrativo, devono essere oggetto di risoluzione da parte del richiedente, secondo le modalità previste al paragrafo 15.4 del Manuale delle procedure OPR. La risoluzione delle anomalie deve essere sempre supportata da specifica documentazione acquisita formalmente, mediante richiesta scritta al richiedente, e conservata nel fascicolo relativo alla domanda.

Se la documentazione richiesta non viene presentata o se la documentazione presentata non è idonea a risolvere l'anomalia rilevata la domanda avrà esito negativo.

12.1.1 ERRORI SANABILI O PALESI

Per la definizione e le modalità di correzione di eventuali errori sanabili o palesi, si rimanda al documento dell'OPR "Linee guida per la valutazione dell'errore palese" approvato con decreto n. 10943 del 27 ottobre 2009, disponibile sul sito della Direzione Generale Agricoltura www.agricoltura.regione.lombardia.it nella sezione dedicata al PSR 2007-2013.

12.1.2 DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA

Nel caso in cui la documentazione tecnica e amministrativa presentata con la domanda risulti incompleta e la documentazione mancante non sia indispensabile all'avviamento dell'istruttoria, la Provincia può richiederne la presentazione al richiedente entro un termine non superiore a 20 giorni.

Nel caso in cui la domanda sia priva della documentazione tecnica e amministrativa indispensabile per poter avviare l'istruttoria, la Provincia pronuncia la non ricevibilità della domanda comunicandola al richiedente.

12.1.3 DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

Nel caso in cui si evidenzia la necessità di documentazione integrativa, rispetto a quella prevista dalle presenti disposizioni attuative, la Provincia deve inoltrare al richiedente richiesta formale indicando i termini temporali di presentazione.

12.2 COMUNICAZIONE AL RICHIEDENTE DELL'ESITO DELL'ISTRUTTORIA

La Provincia, entro 10 giorni continuativi dalla data di redazione del verbale comunica al richiedente l'esito dell'istruttoria allegando copia del verbale stesso. Contro lo stesso il richiedente può presentare una richiesta di riesame dell'esito dell'istruttoria, con le modalità indicate al successivo paragrafo.

12.3 RICHIESTA DI RIESAME

Il richiedente entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di ricevimento dell'esito dell'istruttoria può presentare alla Provincia memorie scritte per chiedere il riesame della domanda e la ridefinizione della propria posizione ai sensi della L. 241/90 e ss. mm ed ii. Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, l'istruttoria assume carattere definitivo salvo le possibilità di ricorso previste dalla legge.

La Provincia, di concerto con il GAL per la parte di propria competenza, ha 10 giorni di tempo dalla data di ricevimento delle suddette memorie per comunicare l'esito positivo/negativo del riesame.

12.4 COMPLETAMENTO DELLE ISTRUTTORIE E GRADUATORIE DELLE DOMANDE DI AIUTO AMMISSIBILI

La Provincia, esperite le eventuali richieste di riesame istruttorio, trasmette al GAL la graduatoria delle domande ammissibili a contributo, ordinandole per punteggio di priorità decrescente. Il GAL ammette a contributo le domande fino all'esaurimento delle risorse disponibili sul presente bando, redige la graduatoria finale, che viene approvata dal Consiglio di Amministrazione e la trasmette e alla Regione Lombardia DG Agricoltura e per conoscenza alla Provincia di competenza. La DG Agricoltura approva la graduatoria con proprio decreto, lo trasmette al GAL, all'OD e all'OPR e lo pubblica sul proprio sito web. Il suddetto provvedimento diventa efficace dalla data di pubblicazione sul BURL e rappresenta la comunicazione ai richiedenti della stessa ai sensi della L. 241/1990 e ss. mm. ed ii.

12.5 PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELL'AMMISSIONE A CONTRIBUTO

Il GAL comunica al beneficiario l'esito dell'istruttoria e pubblica la graduatoria sul proprio sito web.

La Provincia trasmette all'ASL l'elenco delle domande finanziate chiedendo di segnalare gli eventuali esiti negativi, rilevati a partire dalla data di presentazione delle domande, dei controlli effettuati nell'ambito dell'attività ispettiva presso le aziende agricole.

12.6 PERIODO DI VALIDITA' DELLE DOMANDE

La durata di validità delle domande istruite positivamente ma non finanziate è pari a 18 mesi computati a partire dalla pubblicazione del provvedimento di ammissione a finanziamento.

13. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E PROROGHE

Il beneficiario del contributo ha 15 mesi di tempo per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto di investimento a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di ammissione a finanziamento di cui al paragrafo 12.4. La Provincia può concedere una sola proroga di tre mesi a seguito di motivata richiesta presentata dal beneficiario.

14. VARIANTI IN CORSO D'OPERA E MODIFICHE DI DETTAGLIO

Fatti salvi i casi espressamente previsti dalla normativa vigente, in linea generale ed al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, è auspicabile ridurre al minimo le varianti.

14.1 VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Sono da considerarsi varianti i cambiamenti del progetto originario che comportano modifiche riguardanti:

- elementi tecnici e realizzativi sostanziali delle operazioni approvate;
- la tipologia di operazioni approvate;
- la sede dell'investimento;
- il beneficiario;
- il quadro economico-finanziario originario, con una diversa suddivisione della spesa tra i singoli lotti funzionali omogenei.

Per lotto funzionale omogeneo si intende l'insieme delle voci di spesa che concorrono alla realizzazione di una singola struttura (es. negozio multiservizio, impianto energia rinnovabile, ambiente didattico ecc.), e una singola attrezzatura o macchina.

Nel caso in cui si presentasse la necessità di richiedere una variante, il beneficiario deve inoltrare tramite SIARL alla Provincia, un'apposita domanda corredata di una relazione tecnica nella quale si faccia esplicito riferimento alla natura e alle motivazioni alla base delle modifiche al progetto approvato, oltre ad un

apposito quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante. Ciascuna domanda dovrà inoltre contenere un prospetto riepilogativo delle voci soggette a variazione, che consenta di effettuare una riconciliazione tra la situazione precedentemente approvata e quella risultante dalla variante richiesta.

Ogni richiesta di variante deve essere preventivamente presentata dal beneficiario prima di procedere all'acquisto dei beni o all'effettuazione delle operazioni che rientrano nella variante stessa e, in ogni caso, tassativamente prima della scadenza del progetto.

Il beneficiario che esegua le varianti richieste senza attendere l'autorizzazione della Provincia si assume il rischio che le spese sostenute non siano riconosciute a consuntivo, nel caso in cui la variante non sia autorizzata o lo sia solo in parte.

La Provincia autorizza la variante, a condizione che:

- la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto;
- la variante non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente);
- non vengano utilizzate le economie di spesa per la realizzazione di lotti di spesa funzionali non previsti dal progetto originario.

14.2 VARIANTI NEI LIMITI DEL 10%

Varianti compensative tra gli importi preventivati per i singoli lotti di spesa funzionali rientranti nel campo di tolleranza del 10% - calcolato sull'importo della spesa complessiva ammessa a contributo – e nel limite di € 20.000, si intendono accolte, in assenza di riscontro da parte della Provincia, trascorsi 20 giorni lavorativi dal ricevimento della preventiva richiesta inoltrata dal beneficiario.

14.3 MODIFICHE DI DETTAGLIO

Nell'ambito di ogni singolo lotto omogeneo di spesa non sono considerate varianti le modifiche di dettaglio, le soluzioni tecniche migliorative e i cambi di fornitore che comportano una variazione compensativa tra le singole voci di spesa che compongono il lotto non superiore al 10%, rispetto alla spesa prevista per il lotto omogeneo, nel limite di € 20.000.

Le modifiche all'interno di queste soglie sono considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento per il lotto omogeneo, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

Nel caso in cui le modifiche siano superiori al 10% della spesa ammessa a finanziamento per il lotto omogeneo o a € 20.000, deve essere preventivamente richiesta una variante alla Provincia con le modalità sopra descritte.

15 DOMANDE DI PAGAMENTO

15.1 DOMANDA DI PAGAMENTO DELL'ANTICIPO

Limitatamente agli investimenti materiali previsti dalle attività oggetto della misura è prevista l'erogazione dell'anticipo con le modalità disposte dall'art. 56 del Regolamento. (CE) n. 1974 del 15 dicembre 2006, come modificato dal Regolamento (CE) 363/2009 e dal punto 9.3.1 del "Manuale". Pertanto, per gli interventi ammessi a finanziamento con atti adottati nel 2009 e nel 2010 l'importo dell'anticipo è pari al 50% del contributo concesso, mentre negli altri casi è pari al 20%.

Alla domanda di pagamento il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

- polizza fideiussoria bancaria o assicurativa; importo, durata e altre informazioni concernenti le fideiussioni sono riportate al paragrafo 15.4;
- dichiarazione della data di inizio dell'intervento sottoscritta dal richiedente.

In aggiunta, nel caso di opere edili (strutture e infrastrutture):

- certificato di inizio lavori, a firma del direttore lavori, inoltrato al Comune o denuncia inizio attività assentita (DIA) per le opere per le quali è richiesto il contributo ai sensi della presente misura.

La Provincia istruisce la domanda di anticipo secondo quanto previsto dal "Manuale", redige il verbale di autorizzazione al pagamento e la relativa proposta di liquidazione dell'anticipo.

In caso di erogazione dell'anticipo non è possibile fare richiesta di pagamento di alcun stato di avanzamento lavori.

15.2 DOMANDA DI PAGAMENTO DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI

Un solo stato di avanzamento lavori (SAL) d'importo compreso tra il 30 ed il 90% della spesa ammessa può essere concesso al beneficiario che ne faccia richiesta con apposita domanda di pagamento alla Provincia, se non ha già usufruito della concessione dell'anticipo.

Alla stessa deve essere allegata la seguente documentazione:

- fatture quietanzate accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice;
- tracciabilità dei pagamenti effettuati come previsto dal "Manuale";
- stato di avanzamento a firma del direttore dei lavori;
- computo metrico.

Eventuali costi sostenuti dal beneficiario in misura maggiore a quanto ammesso a finanziamento non possono essere riconosciuti né pagati.

L'importo del SAL è determinato in percentuale delle opere già realizzate.

La Provincia istruisce la domanda di stato di avanzamento lavori secondo quanto previsto dal "Manuale", redige il verbale di autorizzazione al pagamento e la relativa proposta di liquidazione del SAL.

15.3 DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO

Il saldo del pagamento del contributo concesso sarà erogato al beneficiario che ne faccia richiesta con apposita domanda di pagamento alla Provincia entro la data di scadenza del termine di esecuzione dei lavori, comprensiva di eventuali proroghe. In caso contrario la Provincia chiede al beneficiario di presentare la richiesta entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

Alla stessa deve essere allegata la seguente documentazione:

- polizza fideiussoria nel caso in cui il beneficiario non ha ancora ottenuto tutta la documentazione richiesta per la liquidazione o raggiunto alcuni requisiti (agibilità delle opere ecc.); importo, durata e altre informazioni concernenti le fideiussioni sono riportate al paragrafo 15.4;
- copia delle rinunce ad altri contributi, qualora non cumulabili con la presente Misura;
- documentazione attestante la spesa sostenuta, ossia fatture quietanzate accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice, ai sensi di quanto previsto dal "Manuale", al netto degli sconti;
- tracciabilità dei pagamenti effettuati come previsto dal "Manuale";
- dichiarazione del direttore dei lavori, sotto sua personale responsabilità, ai sensi della legge regionale n. 1/2007, sulla realizzazione dei lavori in conformità a quanto previsto nella relazione o autorizzato con varianti in corso d'opera;
- relazione tecnica descrittiva dello stato finale dei lavori, firmata dal direttore dei lavori;
- computo metrico analitico consuntivo
- documentazione tecnica necessaria nel caso di impianti: descrizione redatta da un tecnico abilitato con dichiarazione che gli investimenti risultano conformi alle normative vigenti in materia urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, igiene e tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, che sussistono le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti di cui alla normativa vigente.

Al termine della verifica della documentazione presentata, la Provincia effettua un sopralluogo in azienda per verificare il raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano aziendale (qualora fossero già raggiunti). Al saldo si verifica la corretta e completa esecuzione dei lavori e l'avvenuto acquisto delle dotazioni, in particolare se gli investimenti sono stati realizzati in conformità al progetto approvato, a quanto previsto nella relazione e nel progetto o a quanto autorizzato con varianti in corso d'opera.

La Provincia redige il relativo verbale di autorizzazione al pagamento e inserisce il beneficiario nell'elenco di liquidazione in ambiente ELEPAG, secondo quanto previsto dal Manuale OPR.

Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.

L'OPR autorizza il saldo a seguito dei controlli effettuati secondo le modalità stabilite dal Manuale OPR.

Il pagamento effettivo corrisponderà alla differenza tra l'importo del saldo e quelli di un eventuale anticipo o stato avanzamento lavori già concesso. La Provincia provvederà a rilasciare il nulla osta all'OPR per lo svincolo dell'eventuale fideiussione presentata dal beneficiario per ottenere l'anticipo o il SAL.

15.3.1 CONTROLLO IN LOCO

Il controllo in loco è effettuato dalle Province prima dell'erogazione del saldo del contributo su un campione almeno pari al 5% della spesa ammessa a contributo, estratto da OPR sulla base dell'analisi del rischio definita nel "Manuale".

Al termine del controllo in loco è prevista la compilazione del relativo verbale da parte del funzionario della Provincia.

Il funzionario che realizza il controllo amministrativo, sia documentale che in azienda, non può coincidere con quello che realizza il controllo in loco di cui al presente paragrafo, come stabilito dal paragrafo 19 del Manuale OPR.

15.3.2 RIDUZIONE CONTRIBUTO RICHIESTO NELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

Nelle domande di pagamento si rendiconta la spesa sostenuta, a fronte della quale si chiede l'erogazione del contributo.

La "domanda di pagamento" deve essere compilata con la massima attenzione, evitando assolutamente di richiedere il pagamento per un importo maggiore rispetto a quanto si ha diritto a percepire.

Qualora il beneficiario abbia richiesto di ricevere un importo superiore di oltre il 3% a quanto ha in realtà diritto, la spesa ammessa (e di conseguenza il contributo) è ridotta di un importo pari alla differenza fra quanto richiesto e quanto si ha diritto a ricevere.

Le Province controllando le domande di pagamento determinano:

- il contributo richiesto (CR): cioè il contributo richiesto nella domanda di pagamento, sulla base della spesa rendicontata (nel caso in cui la spesa rendicontata sia superiore al massimale di spesa finanziabile previsto dalle diverse disposizioni attuative, il contributo richiesto viene comunque calcolato sul massimale di spesa finanziabile);
- il contributo ammissibile (CA): cioè il contributo erogabile al richiedente sulla base della spesa riconosciuta come ammissibile a seguito delle verifiche effettuate dagli Organismi Delegati (spesa ammissibile).

Se l'esame delle domande di pagamento rileva che il contributo richiesto supera il contributo ammissibile di oltre il 3 %, al contributo ammissibile si applica una riduzione pari alla differenza tra questi due importi (ΔC).

La differenza tra il contributo richiesto e quello ammissibile, espressa in percentuale, è così calcolata:

$$\Delta C = 100(CR - CA)/CA$$

Se ΔC risulta superiore al 3%, il contributo erogabile (CE) è così calcolato:

$$CE = CA - (CR - CA)$$

Esempio: nella domanda di pagamento il beneficiario richiede un contributo di 10.000 €.

Il funzionario sulla base dei controlli amministrativi o in loco accerta un contributo ammissibile di 9.000 €.

La differenza tra il contributo richiesto e quello ammissibile risulta superiore al 3%:

$$\Delta C = 100 (10.000 - 9.000) / 9.000 = 11\%$$

Pertanto il contributo erogabile è pari a:

$$CE = 9.000 - (10.000 - 9.000) = 8.000 \text{ €}$$

Tuttavia non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione nella rendicontazione di spese non ammissibili, che hanno causato la richiesta di un contributo (CR) superiore a quello ammissibile (CA).

L'eventuale riduzione del contributo, calcolata come sopra indicato, si applica anche a seguito dei controlli in loco ed ex post.

Eventuali costi sostenuti dal beneficiario in misura maggiore a quanto ammesso a finanziamento non possono essere né riconosciuti né pagati.

Nel caso di domande per le quali l'importo complessivamente erogato è superiore a 154.937,07 €, la provincia, preventivamente l'erogazione del contributo, deve acquisire l'informativa del prefetto (così detta "certificazione antimafia"), come indicato nel manuale OPR.

La liquidazione dei contributi avviene dietro la predisposizione e l'invio all'OPR delle proposte di liquidazione. Tali proposte costituiscono gli elenchi di liquidazione, che sono distinti per misura. La Provincia redige ed invia all'OPR tali elenchi.

15.4 FIDEIUSSIONI

La polizza fideiussoria bancaria o assicurativa in originale è richiesta nei seguenti casi:

- erogazione dell'anticipo;
- erogazione di saldo a beneficiari che non hanno ancora ottenuto tutta la documentazione richiesta per la liquidazione o raggiunto alcuni requisiti (agibilità delle opere ecc.);
- in altri casi valutati specificatamente dall'Organismo Pagatore Regionale (OPR)

L'importo della fideiussione è pari all'anticipazione o al contributo concesso, maggiorati del 10%, comprensivo delle spese di escussione a carico dell'OPR, e degli interessi legali eventualmente dovuti.

La fideiussione, redatta secondo lo schema previsto dal "Manuale" delle Procedure (allegato 3) è intestata all'O.P.R. e sarà inviata alla Provincia.

La polizza fideiussoria può essere stipulata con istituti bancari o assicurativi compresi nell'elenco dell'O.P.R.. Nel caso in cui sia stipulata presso filiali o agenzie periferiche degli istituti bancari e assicurativi, la polizza deve essere validata dalla sede centrale dell'ente garante. Tale richiesta di validazione deve essere inoltrata dalla Provincia alla sede centrale dell'ente garante autorizzato all'emissione della validazione. La conferma della validità della polizza, redatta secondo il fac-simile previsto dal "Manuale", sarà rinviata in originale o a mezzo fax all'ente richiedente con allegata copia del documento di identità del firmatario della conferma stessa.

La durata della garanzia della polizza fideiussoria è pari al periodo di realizzazione dell'intervento più 3 semestralità di rinnovo automatico ed eventuali ulteriori proroghe semestrali su espressa richiesta dell'OPR.

Il costo di accensione della fideiussione è ammissibile a finanziamento nell'ambito delle spese generali.

La polizza fideiussoria è svincolata dall'OPR, o dalla Provincia nel caso di Aiuti di Stato, comunicandolo al soggetto che ha prestato la garanzia, e per conoscenza al beneficiario, previo nulla osta da parte della Provincia responsabile dell'istruttoria.

15.5 COMUNICAZIONE AL BENEFICIARIO DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

La Provincia comunica al beneficiario, entro 30 giorni dalla data del verbale l'importo del contributo da erogare, gli obblighi a suo carico con relativa durata temporale, le altre eventuali prescrizioni.

Il richiedente, ai sensi della L. 241/90 e ss. mm. ed ii., entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione, può presentare alla Provincia memorie scritte per chiedere il riesame della domanda di pagamento.

Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, l'accertamento dell'importo da erogare assume carattere definitivo, salvo le possibilità di ricorso previste dalla legge.

La Provincia ha 10 giorni di tempo dalla data di ricevimento della memoria per comunicare l'esito positivo/negativo del riesame al richiedente.

15.6 ELENCHI DI LIQUIDAZIONE

La provincia, dopo aver definito l'importo erogabile a ciascun beneficiario, predispone in ELEPAG gli elenchi di liquidazione e li invia ad OPR.

16. CONTROLLI EX-POST

Gli impegni ex post partono dalla data di liquidazione dell'ultimo pagamento a favore del beneficiario.

I controlli ex post sono effettuati per le operazioni che prevedono il mantenimento di impegni da parte dei beneficiari dopo il completo pagamento del contributo.

Almeno l'1% della spesa ammessa per le operazioni che hanno ricevuto interamente il contributo è sottoposta ogni anno ai controlli ex post, a partire dall'anno civile successivo all'ultimo pagamento e fino al termine dell'impegno.

I controlli ex post sono effettuati ogni anno per tutta la durata dell'impegno e sono realizzati entro il termine dell'anno di estrazione del campione a controllo.

Nel periodo “ex post” la Provincia effettua i controlli per verificare il rispetto degli impegni assunti da parte del beneficiario, con i seguenti obiettivi:

a) verificare che le operazioni d'investimento non subiscano, nei cinque anni successivi alla data di comunicazione di concessione del contributo, modifiche sostanziali che:

- ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad un'impresa o a un ente pubblico;

- siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di un'infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione dell'impresa o della società beneficiaria;

b) verificare la realtà e la finalità dei pagamenti effettuati dal beneficiario, quindi che i costi dichiarati non siano stati oggetto di sconti, ribassi, restituzioni, tranne in casi di contributi in natura o di importi forfetari. Le verifiche richiedono un esame dei documenti contabili;

c) garantire che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare con fondi di origine nazionale o comunitaria, ossia non sia oggetto di doppio finanziamento. Le verifiche richiedono un esame dei documenti contabili;

d) verificare il raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano aziendale non verificabili durante la visita “in situ”.

I funzionari che eseguono controlli ex post non possono essere gli stessi che hanno effettuato i controlli precedenti al pagamento relativi alla stessa operazione di investimento.

17. DECADENZA DEL CONTRIBUTO

Se durante i controlli dopo l'ammissione a contributo è rilevata la mancanza dei requisiti, l'inosservanza degli impegni, o la presenza di irregolarità che comportano la decadenza parziale o totale della domanda di contributo, la Provincia, anche su segnalazione dell'OPR, avvia nei confronti del beneficiario il procedimento di decadenza totale o parziale del contributo, seguendo quanto previsto dal "Manuale OPR".

18. IMPEGNI

Gli impegni che il beneficiario si è assunto con la domanda sono distinti in essenziali ed accessori.

Il mancato rispetto degli stessi comporta, rispettivamente, la decadenza totale o parziale dalla riscossione dell'aiuto e la restituzione delle somme indebitamente percepite, fatto salvo il riconoscimento di cause di forza maggiore (indicate al capitolo 12.2 del “Manuale”).

A tal fine la richiesta deve essere notificata per iscritto alla Provincia competente entro 10 giorni lavorativi dal momento in cui si è verificata o da quando il beneficiario ne è venuto a conoscenza, unitamente alla documentazione comprovante la stessa.

18.1 IMPEGNI ESSENZIALI

Gli impegni essenziali sono:

1. consentire il regolare svolgimento dei controlli in loco e/o dei sopralluoghi o visite in situ;
2. inviare o far pervenire la copia cartacea della domanda informatizzata entro e non oltre il 20° giorno successivo alla data di chiusura del termine di presentazione delle domande. ;
3. inviare o far pervenire la documentazione mancante al momento della presentazione della domanda di contributo o della correzione degli errori sanabili entro il termine fissato dalla richiesta, ossia 20 giorni;
4. inviare o far pervenire la documentazione integrativa richiesta dalla Provincia entro e non oltre il termine fissato dalla stessa;
5. rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale relativa agli obblighi previsti al regime delle quote latte;
6. realizzare, fatti salvi i previsti casi di forza maggiore, il programma d'investimento nei tempi previsti (massimo 15 mesi) e concessi con eventuali proroghe (3 mesi)
7. realizzare il programma d'investimento avente importo superiore al valore minimo di spesa ammissibile indicato al paragrafo 6, pari a € 20.000;
8. mantenere la destinazione d'uso degli investimenti finanziati per 5 anni a decorrere dalla data di comunicazione di concessione del saldo del contributo;

9. utilizzare le macchine e gli utensili acquistati per la gestione del verde e le pulizie di cui al punto g) del paragrafo 4 “interventi ammissibili”, per almeno 5 anni a decorrere dalla data di comunicazione di concessione del saldo del contributo;
10. comunicare alla Provincia la cessione totale o parziale degli investimenti ammessi a finanziamento prima della relativa liquidazione a saldo, entro il termine di 90 giorni dal perfezionamento dell’atto di cessione, fatte salve eventuali cause di forza maggiore indicate al capitolo 12.2 del “Manuale”;
11. raggiungere gli obiettivi collegati a punteggi di priorità previsti dal programma di investimento. La decadenza dal contributo si verifica solo se il mancato raggiungimento degli obiettivi incide sull’ammissione a finanziamento della domanda;
12. raggiungere gli obiettivi indicati nel Piano aziendale per lo sviluppo dell’attività dell’impresa entro i cinque anni successivi alla data di adozione della decisione individuale di concedere il contributo, ossia dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di ammissione a finanziamento della domanda di contributo, fatta salva l’eventuale riconoscimento di cause di forza maggiore indicate al capitolo 12.2 del “Manuale”;
13. non cedere o rilocalizzare l’attività produttiva collegata agli investimenti realizzati nei 5 anni successivi alla data di comunicazione di erogazione del saldo;
14. provvedere all’adeguamento alle norme in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori, per aspetti di particolare rilevanza (esempi: impianto elettrico dei fabbricati e strutture, fornitura dei DPI-Dispositivi di Protezione Individuale-, servizi igienici e spogliatoi, protezione di alberi cardanici e prese di forza, scale fisse e portatili). Il mancato adeguamento è documentato da sanzione comminata a seguito dei controlli effettuati dalle ASL nell’ambito dell’attività ispettiva in azienda ed è segnalato alle Province;
15. presentare la documentazione necessaria per la liquidazione della domanda di pagamento del saldo del contributo, comprensiva di tutta la necessaria documentazione, entro 20 giorni dalla data di ricezione del sollecito della Provincia;
16. realizzare le opere in modo conforme alle finalità della Misura e al progetto approvato, fatte salve eventuali varianti concesse o che rispettino quanto stabilito dalle presenti disposizioni attuative;
17. non percepire per il medesimo investimento ulteriori finanziamenti pubblici non dichiarati di origine nazionale o comunitaria (tra cui quelli relativi alle tariffe incentivanti previste dal decreto 19 febbraio 2007 del Ministero dello Sviluppo Economico).

18.2 IMPEGNI ACCESSORI

Gli impegni accessori sono:

1. fare pervenire la copia cartacea della domanda di contributo entro il 10° giorno successivo alla data di chiusura del termine di presentazione delle domande , e comunque con un ritardo compreso tra l’11° ed il 20° giorno, con riferimento a quanto stabilito dalla Parte II, Capitolo 24.2 del “Manuale”. Un ritardo superiore al 20° giorno comporta il mancato rispetto dell’impegno essenziale di cui al precedente paragrafo, punto 2;
2. informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR, attraverso specifiche azioni correlate alla natura e all’entità dell’intervento finanziato, secondo quanto precisato nel documento “Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dei dati personali” approvate con D.d.u.o. n. 2727 del 18 marzo 2008 e successive modifiche e integrazioni e disponibili sul sito della Direzione Generale Agricoltura www.agricoltura.regione.lombardia.it nella sezione dedicata al PSR 2007-2013;
3. raggiungere gli obiettivi collegati a punteggi di priorità previsti dal programma di investimento. In questo caso la decadenza parziale del contributo si verifica solo se il mancato raggiungimento degli obiettivi non incide sull’ammissione del finanziamento;
4. provvedere all’adeguamento alle norme in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori, per aspetti di non particolare rilevanza e diversi da quelli elencati al punto 13 del paragrafo precedente. Il mancato adeguamento è documentato da sanzione comminata a seguito dei controlli effettuati dalle ASL nell’ambito dell’attività ispettiva in azienda ed è segnalato alle Province.

19. RECESSO

Il recesso parziale o totale, dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d’impegno.

La rinuncia non è ammessa qualora l'autorità competente abbia già informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in loco, se la rinuncia riguarda le parti della domanda che presentano irregolarità.

La rinuncia non è ammessa anche nel caso in cui l'autorità competente abbia già comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo in loco.

Il recesso, totale o parziale, comporta la decadenza totale o parziale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali (ad esclusione di cause di forza maggiore indicate al capitolo 12.2 del "Manuale").

La rinuncia deve essere presentata a SIARL tramite una domanda di rinuncia totale o tramite una domanda di variante o modifica, nel caso di rinuncia parziale. Una copia cartacea della rinuncia deve essere inoltrata alla Provincia.

Il recesso parziale dagli impegni assunti, in assenza di cause di forza maggiore, è ammissibile fino al 70% del contributo ammesso sulla singola misura. Oltre tale percentuale di riduzione, il recesso diviene automaticamente totale sulla singola misura.

Indipendentemente dalla percentuale calcolata, la rinuncia diventa totale sulla singola misura, quando l'impegno, ancora in essere dopo la richiesta di rinuncia, è inferiore al valore finanziario minimo d'intervento, stabilito al paragrafo 6 pari a € 20.000.

In caso di recesso parziale il beneficiario dovrà mantenere gli impegni sulla parte di azienda ancora assoggettata agli impegni ed il contributo verrà erogato in modo proporzionale.

Il recesso parziale non è previsto nei confronti di obblighi che sono requisito per l'ammissibilità a contributo.

Anche in presenza di cause di forza maggiore, l'anticipo del contributo erogato dovrà essere restituito, maggiorato degli interessi legali, limitatamente alla parte corrispondente alla spesa non giustificata da adeguata documentazione probatoria

19.1 CESSAZIONE TOTALE DELL'ATTIVITA'

La cessazione totale di attività senza possibilità di subentro da parte di un altro soggetto rappresenta un caso particolare di rinuncia o recesso per il quale si procede al recupero dei contributi già erogati maggiorati degli interessi legali.

In ogni caso si procederà al recupero dei contributi già erogati, maggiorati degli interessi legali, se il beneficiario non comunica per iscritto la cessazione dell'attività alla Provincia competente entro 90 giorni continuativi dal momento della cessazione di attività.

20. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI

Il cambio del beneficiario conseguente al trasferimento degli impegni assunti o delle attività avviate può avvenire solo prima dell'erogazione del saldo.

In tal caso il beneficiario che subentra deve possedere i requisiti, soggettivi ed oggettivi, posseduti dal beneficiario originario. In caso contrario, la possibilità di effettuare il cambio di beneficiario deve essere valutata dalla Provincia, che può non concedere il subentro, concederlo con revisione del punteggio di priorità acquisito e del contributo spettante oppure concederlo senza alcuna variazione.

Nel periodo compreso tra la data della liquidazione finale del contributo fino al termine del periodo di durata degli impegni assunti dal beneficiario non è possibile variare l'assetto proprietario o la rilocalizzazione dell'attività produttiva.

Il beneficiario è tenuto a notificare all'Amministrazione competente le variazioni intervenute entro 90 giorni continuativi dal perfezionamento della transazione.

21. RICORSI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dall'OPR, dalla Provincia e dalla Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura è data facoltà all'interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le modalità di seguito indicate.

21.1 CONTESTAZIONI PER MANCATO ACCOGLIMENTO O FINANZIAMENTO DELLA DOMANDA

Contro il mancato accoglimento o finanziamento della domanda l'interessato può proporre azione entro 60 giorni avanti al giudice amministrativo competente per territorio (TAR) nonché ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione di decadenza.

21.2 CONTESTAZIONI PER PROVVEDIMENTI DI DECADENZA O DI RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO

Contro i provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, emanati a seguito dell'effettuazione di controlli, al soggetto interessato è data facoltà di esperire azione proposta avanti il Giudice Ordinario entro i termini previsti dal Codice di procedura Civile.

22. SANZIONI

L'applicazione di sanzioni amministrative avviene secondo le modalità e con i criteri individuati nella Parte IV del "Manuale".

23. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Al fine di esplicitare l'obbligo comunitario di pubblicare le informazioni relative ai beneficiari di fondi provenienti dal bilancio comunitario (Reg. CE n. 1995/2006 del Consiglio) l'Autorità di Gestione del PSR 2007-2013 pubblica l'elenco dei beneficiari (con relativo titolo delle operazioni e importi della partecipazione pubblica assegnati a tali operazioni) del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Reg. CE 1974/2006, all. VI).

Per maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo 2 del documento "Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dei dati personali" approvate con D.d.u.o. n. 2727 del 18 marzo 2008, e successive modifiche e integrazioni e disponibili sul sito della Direzione Generale Agricoltura www.agricoltura.regione.lombardia.it nella sezione dedicata al PSR 2007-2013.



PIANO AZIENDALE PER LO SVILUPPO DELL'ATTIVITÀ DELL'IMPRESA

A. Anagrafica aziendale e qualifica del richiedente

B. Il Progetto

1. Mercato di riferimento e analisi della concorrenza
2. Obiettivi
3. Sintesi del progetto
4. Descrizione delle strutture aziendali, delle macchine e dell'organizzazione del lavoro
5. Descrizione delle attività di produzione e servizio prima e dopo l'intervento
6. Interventi previsti
7. Risorse finanziarie, descrizione degli interventi e piano finanziario del progetto

A. Anagrafica aziendale

RAGIONE SOCIALE	
FORMA GIURIDICA	
REGISTRO IMPRESE-REA	
PARTITA IVA	
CUAA	
INDIRIZZO	
COMUNE	
TELEFONO	
FAX	
MAIL	

B. Il Progetto

1. Mercato di riferimento e analisi della concorrenza (citare le fonti dei dati indicati)
- Descrivere il mercato di approvvigionamento e di sbocco - Identificare il proprio mercato di riferimento (clienti, territorio, dimensione)

2. Obiettivi
Descrivere gli effetti produttivi, ambientali, organizzativi ed economici attesi

3. Sintesi del progetto
Descrivere le caratteristiche salienti dell'iniziativa imprenditoriale, definendone con chiarezza gli aspetti produttivi, organizzativi e logistici Dichiarare i presupposti e le motivazioni (di tipo produttivo, commerciale ed economico) all'origine del progetto

4. Descrizione delle strutture aziendali e dell'organizzazione del lavoro
• Strutture: terreni e fabbricati (titolo di possesso, utilizzo, superfici/volumi), macchine (caratteristiche) • Lavoro: personale occupato, genere, età, titolo di studio, mansioni, ore di lavoro, ULA

5. Descrizione delle attività di produzione e servizio prima e dopo l'intervento
• Prodotti e servizi, quantità, certificazioni, canali di vendita

6) Interventi previsti
Descrizione del programma di spesa in relazione agli interventi previsti: opere di costruzione, macchine, impianti ed attrezzature, brevetti e spese generali (indicando le principali caratteristiche costruttive, qualitative, dimensionali, prestazioni, computo metrico, planimetrie, consulenze, progetti e studi)

7) Risorse finanziarie, descrizione degli interventi e piano finanziario del progetto
• Fonti finanziarie interne ed esterne, già acquisite o da richiedere, e capacità di accesso al credito

--

Piano finanziario per la copertura dei costi dell'investimento proposto

Costo complessivo del progetto			
di cui	contributo richiesto		
	partecipazione del richiedente		
	di cui	fondi propri	
		prestiti da terzi (mutui e fidi bancari)	

MISURA 312

“Sostegno alla creazione e allo sviluppo delle microimprese”

MODELLO 1

Modulo di autocertificazione ai sensi del DPR 445 del 28/12/2000

Il sottoscritto

in qualità di legale rappresentante dell' IMPRESA.....,

con sede in (città) (indirizzo),

codice fiscale,

in riferimento alla domanda di aiuto presentata ai sensi del bando “PSR – Misura 312 - Sostegno alla creazione e allo sviluppo delle microimprese” di cui al decreto DG Agricoltura n.

autocertifica

che alla data del 1 luglio 2008 la suddetta IMPRESA non versava in condizioni di difficoltà economica ai sensi di quanto stabilito dalle condizioni:

-(piccole e medie imprese) di cui all'articolo 1, paragrafo 7, del Reg. (CE) n. 800/2008;

che alla data di presentazione della domanda, la suddetta IMPRESA:

- non ricade tra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla CE ai sensi del Reg. (CE) 659/1999, in particolare non ricade in una delle decisioni contenute nell'elenco visibile al presente link del Dipartimento per il coordinamento delle Politiche Comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri (<http://www.politichecomunitarie.it/attivita/16717/aiuti-temporanei-anticrisi>);

che alla data di presentazione della domanda, la suddetta IMPRESA:

- non ha percepito, nel triennio 1.01.2008 – 31.12.2010, alcun aiuto de minimis (Reg. CE n. 1998/2006) né altri aiuti di cui all'art. 3 del D.P.C.M. del 9/06/2009;

- ha percepito, nel triennio 1.01.2008 – 31.12.2010, aiuti de minimis (Reg. CE n. 1998/2006) per un importo di €, e/o aiuti di cui all'art. 3 del D.P.C.M. del 9/06/2009 per un importo di €;

In fede

Data

Firma
